

Normal 0 14

Il comma 83 dell'articolo 3 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) recita: "Le Pubbliche Amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze". In sostanza, non si possono erogare compensi legati a prestazioni straordinarie se non dopo aver installato gli orologi marcatempo.

Tale misura, tuttavia, non può riguardare le scuole dal momento che l'erogazione di compensi accessori nella scuola è regolato dai Contratti sotto forma di compensi aggiuntivi. Lo straordinario, infatti, è un istituto che non opera più nelle scuole da ormai molto tempo, sostituito com'è dal fondo dell'offerta per il miglioramento dell'formativa precisamente definito dal Contratto.

La misura prevista dal comma 83 si riferisce, come è peraltro ben chiarito dal comma 81 dell'art. 3 della stessa legge Finanziaria 2008, alle somme "finanziate nell'ambito dei fondi unici di amministrazione". E i fondi unici non operano per l'amministrazione scolastica che invece si avvale dei finanziamenti precisamente previsti dai CCNL del Comparto scuola.

- Sono sufficienti il registro di classe e il giornale del professore (Cassazione Sezione Lavoro n. 11025 del 12 maggio 2006, Pres. Mileo, Rel. De Matteis).

Il Preside dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri Enrico Fermi di Isernia ha ordinato ai docenti di marcare l'orario di entrata e di uscita con il cartellino magnetico. Il docente di ruolo Domenico P. non si è attenuto alla disposizione, sostenendone l'illegittimità. Il Provveditore agli Studi di Isernia gli ha inflitto, nel dicembre del 1998, la sanzione disciplinare della censura per non aver eseguito l'ordine del Preside. Domenico P. ha chiesto al Pretore di Isernia di annullare la sanzione sostenendo che al preside non era consentito imporre al personale docente l'obbligo di marcare la presenza mediante il cartellino magnetico, in quanto gli

strumenti da applicare per il controllo delle presenze erano il registro di classe ed il giornale del professore. Sia il Pretore di Isernia che la Corte d'Appello di Campobasso hanno ritenuto infondata la domanda. Domenico P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello, censurandola per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11025 del 12 maggio 2006, Pres. Mileo, Rel. De Matteis) ha accolto il ricorso. Per i dipendenti pubblici - ha affermato la Corte - l'obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell'orario di lavoro deve discendere da apposita fonte normativa legale o contrattuale; la giurisprudenza amministrativa è univoca nell'affermare l'esigenza di una fonte normativa specifica per la facoltà di sottoporre il personale dipendente al controllo delle presenze mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione.

Nel settore scolastico - ha precisato la Corte - l'art. 396 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (Testo unico sulla scuola) affida al preside compiti di promozione e coordinamento, nell'ambito delle norme dello stesso t.u. e del contratto collettivo; quest'ultimo prevede (ad es. art. 6 ccnl 24.7.2003) come materia di informazione

preventiva i criteri e le modalità relativi alla organizzazione del lavoro ed all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA; l'art. 89 del medesimo contratto prevede l'obbligo per il personale ATA di adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze, mentre analogo obbligo non è previsto per il personale docente.

Possibile anche consultare il seguente [link](#)